

## COMMISSIONE VII

## DIFESA

## LX.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 LUGLIO 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PACCIARDI

## INDICE

	PAG.
<b>Sull'ordine dei lavori</b>	
LEONE RAFFAELE . . . . .	539
PRESIDENTE . . . . .	539
<b>Disegni di legge (Discussione e rinvio):</b>	
Riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito. (3802) . . . . .	539
PRESIDENTE . . . . .	539, 541
LEONE RAFFAELE, <i>Relatore</i> . . . . .	540
CAIATI . . . . .	541
Modifiche agli articoli 2 e 62 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365 e successive modificazioni. (3857) . . . . .	541
PRESIDENTE . . . . .	541

**La seduta comincia alle 9,40.**

ANGELUCCI MARIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Sull'ordine dei lavori.**

LEONE RAFFAELE. Signor Presidente, propongo un'inversione dell'ordine del giorno, e cioè di discutere prima il disegno di legge n. 3802, del quale sono relatore. La mia richiesta è motivata dal fatto che sono relatore di altri quattro progetti di legge all'ordine del giorno della seduta di questa mattina della

VIII Commissione e quindi dovrei assentarmi fra poco onde essere presente in quella sede.

PRESIDENTE. Mi rendo conto delle ragioni che inducono l'onorevole Leone Raffaele a formulare la sua proposta di inversione dell'ordine del giorno e ritengo che, se non vi sono obiezioni, così possa rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

**Discussione del disegno di legge: Riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'esercito (3802).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito ».

La Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole al provvedimento, condizionato però alla preventiva approvazione, da parte dei due rami del Parlamento, dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1962-63. Peraltro, poiché il Governo è stato autorizzato dal Parlamento all'esercizio provvisorio del bilancio, ritengo si possa procedere all'esame del disegno di legge.

Il Relatore, anche al fine di poter attentamente studiare i numerosi emendamenti che i componenti la Commissione hanno presentato, ha chiesto che nella seduta odierna ci si limiti al solo svolgimento della relazione, rinviando poi l'ulteriore esame del provvedimento alla prossima seduta. Poiché si tratta di un disegno di legge che richiede un attento ed approfondito studio

## III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1962

ritengo opportuno procedere nel senso indicato dal relatore.

Il Relatore, onorevole Leone Raffaele, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, potrebbe sembrare, a prima vista, che sia stata l'esistenza dei ruoli speciali per la Marina e per l'Aeronautica ad indurre il Ministro della difesa a presentare un disegno di legge che istituisce un ruolo speciale anche per gli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito.

In realtà, non è soltanto il desiderio di pervenire ad una migliore, e più razionale utilizzazione degli ufficiali delle varie armi che ha ispirato questo disegno di legge, ma sono state veramente esigenze di fondo, attinenti ad un'organizzazione militare quale si rende necessaria nel mondo moderno.

Il disegno di legge in oggetto prevede, innanzitutto, la creazione di un ruolo speciale unico, delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio dell'Esercito e, quindi, il riordinamento dei ruoli delle stesse armi, dell'Arma dei carabinieri e di taluni servizi dell'Esercito.

Già nella relazione che precede il disegno di legge si indicano i due scopi fondamentali del provvedimento: giungere ad una strutturazione organica delle Forze Armate che risponda alle attuali esigenze ed attuare un più razionale sviluppo delle carriere nonché una migliore utilizzazione del personale.

Il progresso della tecnica militare, la meccanizzazione sempre crescente dei reparti, la dotazione di nuove armi, suggeriscono una revisione dei criteri tradizionali di addestramento. Tale revisione richiede, da parte degli ufficiali, una preparazione tecnica particolarissima. Infatti questo perfezionamento tecnico si precisa in una serie di specializzazioni in campi in cui, un tempo, neppure era necessario una specializzazione vera e propria.

Da ciò deriva che non sia più sufficiente soltanto un breve periodo di tempo perché gli ufficiali raggiungano la richiesta specializzazione, ma che in tutti i gradi e per tutti gli anni di servizio, si può dire, vi sia la necessità di un adeguamento costante alle nuove tecniche affinché la preparazione delle Forze Armate risponda alle esigenze moderne.

Un tempo si poteva ritenere che tutti gli ufficiali potessero e dovessero avere una preparazione specializzata. A mio avviso, sussiste però, nel momento attuale, una impossibilità

materiale per qualunque esercito, di fornire una costante, identica specializzazione a tutti gli ufficiali. Ciò comporterebbe un enorme onere finanziario e, forse, la impossibilità di un'autentica specializzazione che va fatta per settori distinti.

Quindi, è logico che si debba pur sempre ridurre, la specializzazione, ad alcuni elementi, a gruppi, anche se sempre più vasti. La organizzazione stessa dell'Esercito, del resto, richiede una preparazione che non è soltanto di vertice ma, data la strutturazione capillare propria dell'Esercito stesso, che arrivi ad estendersi a tutti i gradi.

La situazione attuale presenta una serie di inconvenienti anche gravi, fra cui l'arresto degli ufficiali nell'avanzamento di carriera, a causa delle note leggi esistenti. Anche questo ha finora costretto l'Amministrazione a porre fuori servizio prima del tempo un certo numero di ufficiali che pure si erano rivelati veramente elementi capaci e, contemporaneamente, non ha consentito il reclutamento di nuovi elementi per mancanza di posti in organico. Si aggiunga anche un altro motivo del disagio attuale riscontrabile tra gli ufficiali dell'Esercito: il difficile reperimento di un adeguato numero di ufficiali inferiori, attraverso il normale gettito dell'Accademia. Gli onorevoli colleghi sanno meglio di me che si accede al servizio permanente effettivo attraverso l'Accademia. Ma i giovani oggi non affluiscono più, come un tempo, all'Accademia, sia per il trattamento economico che sanno di ricevere nelle Forze Armate, sia per considerazioni di altro genere. È fuori di dubbio, in ogni caso, che un tempo la vita militare attraeva di più i giovani di quel che oggi non accade. Si aggiunga a tutto ciò che nemmeno tutti coloro che entrano in Accademia riescono a terminare i corsi, dato il giusto rigore della selezione.

Da tutto ciò scaturisce l'esigenza di allargare la possibilità di reclutare i nuovi ufficiali anche fra quelli di complemento e fra i sottufficiali.

A tale scopo il disegno di legge prevede l'istituzione di un ruolo speciale unico e il passaggio di un numero non indifferente di ufficiali di complemento e di sottufficiali nel servizio permanente effettivo.

Evidentemente ciò porta anche ad una diversa impostazione delle norme sull'avanzamento e quindi viene modificata in alcuni punti la legge 12 novembre 1955, n. 1137, che è fondamentale in questa materia, ed elevato anche il limite di età per il collocamento in ausiliaria degli ufficiali.

Per quanto riguarda l'arma dei carabinieri, non si è ritenuto di dover proporre la istituzione di un ruolo speciale unico, anche in quanto non esiste una vera Accademia dell'Arma. Inoltre, l'Arma dei carabinieri ha una sua particolare struttura.

CAIATI. Esiste però una Scuola per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Ma non esiste però una vera Accademia: recentemente anzi abbiamo approvato una legge concernente proprio quella Scuola. Un altro motivo della non proposta istituzione di un ruolo speciale per l'Arma dei carabinieri è da ricercarsi nel fatto che si è ritenuto più opportuno procedere ad un riordinamento del ruolo dell'arma al fine di commisurare la ripartizione dei posti disponibili in organico alle reali necessità del servizio.

In particolare, nel disegno di legge è previsto un incremento di posti nel grado di generale di divisione di una unità, nel grado di generale di brigata di tre unità, nel grado di colonnello di 12 unità e nel grado di tenente colonnello di 101 unità. A questo aumento corrisponde una riduzione di posti nel grado di maggiore di tre unità, nel grado di capitano di 24 unità e negli ufficiali subalterni di 90 unità. E da notare che gli aumenti e le riduzioni dei posti in organico si compensano.

Attualmente il numero delle promozioni è di due o tre, ad anni alterni, da colonnello a generale di brigata; tale numero di promozioni nel disegno di legge è portato a 4; il numero delle promozioni da tenente colonnello a colonnello, di 6 o 7 alternativamente, è elevato a 10 o 11; il numero delle promozioni annue da capitano a maggiore viene portato da 32 a 39.

Lo sblocco delle carriere avverrebbe mediante 88 promozioni da capitano a maggiore in ciascuno degli anni 1963-64, ammettendo a valutazione, in ciascun anno, 100 capitani, compresi quelli già valutati. In sostanza nei due suddetti anni 1963-64 dovrebbero essere promossi 176 capitani su 188 valutati.

Mi pare, quindi, che il provvedimento risponda bene alle esigenze dell'arma dei carabinieri.

Sostanzialmente non dovrei aggiungere altro, anche perché, data l'importanza di ogni articolo di questo disegno di legge, ritengo che attraverso la discussione specifica degli articoli stessi e degli emendamenti che ad essi articoli saranno proposti, approfondiremo meglio le singole questioni.

Vorrei raccomandare alla cortesia dei colleghi della Commissione, ove lo ritengano

opportuno, di offrirmi la loro fattiva collaborazione per migliorare quanto possibile questo disegno di legge, già di per sé abbastanza soddisfacente.

Qualcuno potrebbe pensare che attraverso questo ruolo speciale unico si vogliono contemporaneamente risolvere due problemi distinti: quello del reclutamento che si fa sempre più difficile e quello dei miglioramenti economici agli ufficiali. Il sospetto potrebbe essere legittimato dalle conseguenze economiche che derivano da questo provvedimento per molti ufficiali. Vorrei pregare però i colleghi di non vedere il provvedimento stesso solo sotto questo profilo, ma in funzione di un complesso di esigenze obiettive dell'esercito italiano.

Vorrei aggiungere che se anche il provvedimento fosse stato ispirato soltanto da quelle due esigenze — se fosse stato, ma non lo è — e cioè agevolare il reclutamento dei nuovi ufficiali e migliorare il trattamento economico attraverso un miglioramento della carriera, già il provvedimento avrebbe una sua validità; ma a queste due ragioni se ne aggiungono altre che sono anch'esse di vasta portata.

PRESIDENTE. Prego coloro che hanno intenzione di presentare emendamenti di farlo subito, in modo che il Relatore possa prenderne tempestivamente conoscenza.

Come già stabilito, l'inizio della discussione generale è rinviato ad altra seduta.

**Discussione del disegno di legge: Modifica agli articoli 2 e 62 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365 e successive modificazioni (3857).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche agli articoli 2 e 62 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365 e successive modificazioni » (3857).

Poiché è assente il rappresentante del Governo, è necessario rinviare la discussione del disegno di legge ad una prossima seduta.

**La seduta termina alle 10,15.**

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO